

## **Breve riassunto delle Info IVA pubblicate fino al 24.02.2010**

### *Info IVA concernente la transizioni 01*

#### Funzionamento IVA:

- Fondata sul principio che chi consuma paga.
- Stato riscuote direttamente presso gli imprenditori, i quali si rivalgono sui consumatori, includendo l'IVA nel prezzo.
- I contribuenti possono dedurre l'IVA che pagano all'acquisto (imposta precedente).

#### Importazioni ed esportazioni:

- Prestazioni provenienti dall'estero soggiacciono all'IVA (beni: imposti all'importazione; prestazioni di servizi: dichiarata e imposte all'acquirente/destinatario).
- Prestazioni eseguite all'estero sono esenti perché sottostanno all'IVA estera.

#### Esclusioni dall'imposta, aliquote:

- Determinate prestazioni non devono soggiacere all'IVA o lo devono solo parzialmente. (p.es: prestazioni nella sanità, nell'istruzione, nella cultura e nella locazione di immobili)
- Per queste prestazioni, nessun diritto a dedurre imposta precedente.
- Prestazioni nel settore alberghiero sono imponibili all'aliquota speciale (3.6%).
- A determinate condizione (cifra d'affari massima di TCHF 5,000.- e debito fiscale massimo di TCHF 100.-) è possibile ricorrere ad una semplificazione amministrativa introducendo l'aliquota saldo.
- Il metodo dell'aliquota saldo deve essere mantenuto per almeno un anno; mentre il metodo dell'aliquota effettiva deve essere mantenuto per almeno tre anni.

#### Assoggettamento:

- Annunciarsi come contribuente IVA se annualmente si supera il limite di cifra d'affari di TCHF 100.- per prestazioni realizzate sul territorio svizzero; mentre per le associazioni sportive, culturali senza scopo di lucro è di TCHF 150.-.
- Nuovo approccio: al momento in cui una persona esercita un'impresa è assoggettata; chi non raggiunge il limite di cifra d'affari di TCHF 100.-, assoggettamento non richiesto poiché in questi casi è prevista l'esenzione.

#### Alcune fattispecie d'imposizione e riduzioni dell'imposta precedente:

- Il consumo proprio per lavori su costruzioni è soppresso (quindi nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle costruzioni per proprio conto).
- Doni ed altri flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni non causano più nessuna riduzione dell'imposta precedente. (regola non applicata invece a sussidi ed altri contributi di diritto pubblico).
- Prestazioni al personale: imposto ciò che il personale paga o riceve quale salario in natura.

- Vitto e bevande: esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente del 50% degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande è soppressa.
- Errori nei rendiconti: a fine anno procedere ad una riconciliazione della cifra d'affari, eventuali errori devono essere corretti al più tardi entro 180 giorni dalla fine del periodo fiscale in questione.

Principali modifiche della nLIVA rispetto alla vLiva:

- Solo le prestazioni di servizi eseguite sul territorio CH possono essere imponibili all'IVA.
- E' assoggetta all'imposta qualsiasi persona, istituzione,... che esercita un'impresa, ossia: chi svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; agisce in nome proprio nei cfr dei terzi.
- E' possibile richiedere l'assoggettamento volontario.
- Fondata sul principio che chi consuma paga.
- Stato riscuote direttamente presso gli imprenditori, i quali si rivalgono sui consumatori, includendo l'IVA nel prezzo.
- I contribuenti possono dedurre l'IVA che pagano all'acquisto (imposta precedente)
- Imposizione di gruppo: inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un'impresa, composizione del gruppo scelta più liberamente.
- Inizio assoggettamento: avvio attività imprenditoriale (compresa la fase di start-up), indizi di avvio di un'attività imprenditoriale: iscrizione a RC, contratto di società di una società semplice, costituzione degli statuti di un'associazione,....
- Fine assoggettamento: cessazione attività imprenditoriale, liquidazione patrimoniale.

Oggetto dell'imposta:

- Tutte le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione (prestazione contro controprestazione).
- Consumo proprio: non costituisce più una fattispecie fiscale, ma una correzione dell'imposta precedente.
- Distinzione fra sussidi e doni: a) Sussidi: aiuti finanziari art 3 cpv 1 LSu; indennità quando non data una controprestazione; contributi per la ricerca (se non dato il diritto esclusivo sui risultati della ricerca); flussi finanziari versati dal CT o dal Comune. b) doni: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione, contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica.
- Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta: nessuna richiesta formale deve essere inoltrata; è sufficiente indicare in modo visibile l'IVA sulla fattura. Art 22 cpv 2 nLiva cita le prestazioni dove non è ammesso richiedere l'opzione. Non vi è più un limite temporale.

Base di calcolo:

- Persone vicine: si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
- Prestazioni al personale: prestazioni a titolo oneroso → controprestazione effettivamente ricevuta.
- Quota privata dell'auto e leasing: 0.80% al mese del prezzo d'acquisto (escl. IVA all'aliquota normale).

Deduzione dell'imposta precedente:

- Deducibile: prestazioni ottenute nell'ambito dell'attività imprenditoriale (purché sia ammessa la deduzione dell'imposta precedente).
- Regali: limite di franchigia di CHF 500.- per persona e per anno, quindi fino a CHF 500.- è possibile dedurre l'imposta precedente. Se il valore è superato, non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ossia l'intero valore del regalo va considerato per la correzione della deduzione dell'imposta precedente a titolo di consumo proprio.
- Regali pubblicitari: nessun limite.

Periodo fiscale:

- Il periodo fiscale (ossia l'anno civile) corrisponde al periodo di rendiconto.

Imposta sull'acquisto:

- Il contribuente deve dichiarare l'imposta sull'acquisto alla corrispondente aliquota d'imposta legale, anche in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo
- L'importo minimo di TCHF 10.- viene a cadere.

Procedura di notifica:

- Condizioni: a) imponibilità del trasferimento; b) assoggettamento di tutti i partecipanti; c) riorganizzazione; trasferimento di patrimonio.
- Se tutte le condizioni sono adempite, la procedura di notifica va obbligatoriamente applicata se il trasferimento avviene ad una persona vicina o se l'imposta dovuta sui valori patrimoniali trasferiti (calcolata all'aliquota d'imposta legale) supera i TCHF 10.-.
- Nuovo è il fatto che le notifiche devono essere effettuate nell'ambito del regolare rendiconto IVA. La dichiarazione nel rendiconto IVA va effettuata alla cfr 200 e dedotta alla cfr 225 del rendiconto. Al rendiconto va allegato il modulo 764.

Questioni specifiche alla transizione:

- E' applicabile il periodo in cui è svolta la prestazione (p.es: due diligence il 26.11.2009; pagata il 15.01.2010 è applicabile la vLIVA).
- Possibilità di scelta (tipo di rendiconto, metodo di imposizione,...): scelta deve avvenire entro il 31.03.2010, scaduto tale termine si presuppone che mantenga la scelta precedente.



- Prestazioni di servizi: sottostanno al principio del luogo del destinatario e sono considerate sul territorio svizzero se il destinatario della prestazioni di servizi ha la sede della sua attività economica in CH.
- Se viene acquistata una prestazione di servizi dall'estero, esclusa dall'imposta o esente dall'imposta non è dovuta alcuna imposta sull'acquisto.
- Se un prestatore estero è iscritto quale contribuente nel registro dei contribuenti IVA in CH, le sue prestazioni non soggiacciono all'imposta sull'acquisto.
- La riparazione, la lavorazione e l'installazione di beni sono considerate come forniture ai sensi della normativa svizzera in materia di IVA.
- Soggiacciono all'imposta sull'acquisto tutte le forniture: a) eseguite in CH; b) che non soggiacciono all'imposta sull'importazione; c) ma che verrebbero imposte in CH o all'importazione; d) che sono eseguite da un'impresa con sede all'estero non contribuente IVA.
- Di principio la prestazione è imponibile all'aliquota normale, le valute estere devono essere convertiti ai cambi pubblicati dall'AFC.
- Il limite dei TCHF 10.- non vale per chi è già assoggettato all'imposta sulle prestazioni eseguite in CH.

*Info IVA 15 – Rendiconto e versamento dell'imposta:*

- Il periodo fiscale è suddiviso in più periodi di rendiconti (trimestrale, semestrale)
- Struttura rendiconto IVA:
  - a) Cifra d'affari: va dichiarato il totale delle controprestazioni convenute o ricevute e relative deduzioni.
  - b) Calcolo dell'imposta: va dichiarato l'imposta dovuta sulla cifra d'affari suddivisa tra le aliquote legali, nonché la ripartizione delle imposte precedenti.
  - c) Altri flussi finanziari: vanno dichiarate le non controprestazioni, poiché queste richiedono in parte una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.
- *A) Cifra d'affari*
  - cfr 200: totale prestazioni convenute rispettivamente ricevute, comprese quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero  
Le controprestazioni alla cfr 205 sono contenute nella cfr 200; le controprestazioni dichiarate quali deduzioni nelle cfr 220-280 sono contenute nella cfr 200.
  - cfr 205: controprestazioni contenute nella cfr 200 conseguite con prestazioni non imponibili per la cui imposizione si è optato.
  - cfr 220: prestazioni esenti dall'imposta (p.es esportazioni), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.
  - cfr 221: prestazioni all'estero.

- cfr 225: trasferimenti mediante procedura di notifica.
- cfr 230: prestazioni non imponibili per la cui imposizione non si è optato.
- cfr 235: diminuzione della controprestazione (p.es: sconti, perdite riferite a cifre d'affari,...).
- cfr 280: diversi (importi deducibili non attribuibili alle cfr 200-235).
- cfr 289: totale deduzioni.
- *B) Calcolo dell'imposta*
  - cfr 300, 310, 340: calcolo dell'imposta.
  - cfr 380: imposta sull'acquisto.
  - cfr 400: imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi.
  - cfr 405: imposta precedente su investimenti ed altri costi d'esercizio.
  - cfr 410: sgravio fiscale successivo.
  - cfr 415: correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione, consumo proprio.
  - cfr 420: riduzioni della deduzione dell'imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno, ecc.
  - cfr 500: importo da versare all'AFC.
  - cfr 510: importo a favore AFC.
- *c) Altri flussi di mezzi finanziari.*
  - cfr 900: sussidi, tasse di soggiorno e simili.
  - cfr 910: doni, dividendi, risarcimenti dei danni.

#### *Info IVA 19 – Aumento aliquote d'imposta dal 1 gennaio 2011*

- Modifica delle aliquote a partire dal 1.1.2011 (aumento pure per le aliquote saldo).
- Per stabilire l'aliquota d'imposta applicabile è determinante il momento o il periodo in cui è eseguita la prestazione (p.es: prestazioni eseguite in parte prima dell'aumento delle aliquote, tale prestazione è imponibile alle aliquote in vigore prima del 01.01.2011; mentre per le prestazioni avvenute dopo il 31.12.2010 sono imponibili alle aliquote in vigore all'1.1.2011).
- Richieste di pagamento parziale e stati di situazione: per la transizione dalle vecchie alle nuove aliquote è importante che i mandati in corso d'esecuzione vengano delimitati correttamente con richieste di pagamento parziale e stati di situazione.
- Pagamenti anticipati: se al momento del pagamento anticipato è noto che la fornitura o la prestazioni di servizi verrà effettuato dopo il 31.12.2010, questa prestazione può essere fatturata con le aliquote in vigore dal 1.1.2011.
- Pagamenti in acconti: i pagamenti in acconto per le prestazioni eseguite fino al 31.12.2010 sono imponibili alle vecchie aliquote nella misura in cui viene emesso un relativo stato di situazione o una fattura parziale.

**Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.**

Corso Elvezia 16  
CP 3320  
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54  
fax +41-(0)91 - 921 31 07

REVISIONI  
E  
FIDUCIARIA  
S.A.

# Safin

**Revisioni  
e Fiduciaria s.a.**

- Prestazioni periodiche eseguite in parte dopo l'aumento delle aliquote: occorre effettuare una ripartizione della controprestazione pro rata temporis (p.es: abbonamento di un giornale per il periodo 1.9.10 – 31.8.11: per 1/3 imposto al 2.4% e per 2/3 al 2.5%.
- Diminuzione della controprestazione, bonifici annuali, beni di ritorno e annullamento delle prestazioni: sconti, ribassi, difetti, perdite,... per prestazioni eseguite prima del 1.1.11 vanno considerate con le vecchie aliquote d'imposta.  
Bonifici annuali su cifre d'affari relativi al periodo prima del 1.1.11, vanno trattati come diminuzioni della controprestazione alle aliquote valide al momento o periodo dell'esecuzione della prestazione.
- Beni di ritorno/annullamento della prestazione: trattati come diminuzione della controprestazione alle aliquote valide al momento o periodo dell'esecuzione della prestazione.
- Contratti di locazione di leasing: se una rata si estende dopo il 31.12.2010 va effettuata una ripartizione pro rata temporis fra le vecchie e le nuove aliquote.
- Importazioni di beni: aliquota in vigore al momento dell'importazione.
- Imposta sull'acquisto: prestazioni ottenute fino al 31.12.2010 possono essere dichiarate alla vecchia aliquota d'imposta se la prestazione è stata effettuata nel 2010-02-24
- Deduzione dell'imposta precedente: è deducibile l'imposta effettivamente indicata nella fattura.
- Rendiconto IVA: rendiconti fino al 30.06.2010 possono essere dichiarate unicamente le prestazioni con le vecchie aliquote. Le prestazioni che sono già state fatturate con le nuove aliquote d'imposta e che devono essere dichiarate vanno imposte dapprima ancora con le vecchie aliquote. La necessaria rettifica alle nuove aliquote d'imposta va effettuata nel primo rendiconto a partire dal 1.7.2010.